

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 22 giugno 2020)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulle proposte di legge:

- N. 246** a iniziativa del Consigliere Busilacchi
presentata in data 19 ottobre 2018
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004 N. 27 "NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE"
- N. 265** a iniziativa dei Consiglieri Maggi, Pergolesi, Fabbri, Giorgini
presentata in data 23 gennaio 2019
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 "NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE"
- N. 269** a iniziativa del Consigliere Urbinati
presentata in data 6 febbraio 2019
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 "NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE"
- N. 272** a iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni
presentata in data 6 marzo 2019
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 "NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE"
- N. 277** a iniziativa del Consigliere Bisonni
presentata in data 5 aprile 2019
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 "NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE" E ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2000, N. 23 "PRIME DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ ED INDENNITÀ DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI REGIONALI"

- N. 306** a iniziativa del Consigliere Traversini
presentata in data 24 settembre 2019
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 “NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”
- N. 367** a iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni
presentata in data 8 giugno 2020
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 “NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”. INTRODUZIONE DOPPIO TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO UNIFICATO

Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27
“Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale

Testo unificato**Art. 1**

*(Introduzione dell'articolo 10 bis
nella l.r. 27/2004)*

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è inserito il seguente:

“Art 10 bis (Limiti di candidatura nelle liste provinciali)

1. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati nelle liste provinciali di cui all'articolo 10.

2. I candidati alla carica di consigliere regionale non possono essere presentati in più di una sola delle circoscrizioni elettorali indicate al comma 1 dell'articolo 6.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste provinciali, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, sentiti i rappresentanti di lista:

- a) cancella le candidature presentate in violazione del limite previsto al comma 1;
- b) cancella le candidature eccedenti il limite indicato al comma 2 partendo dalla lista presentata per ultima.

4. L'Ufficio centrale regionale rinvia agli Uffici centrali circoscrizionali le liste stesse, modificate ai sensi del comma 3, entro le dodici ore successive al loro ricevimento.”.

Art. 2

(Abrogazione)

1. Il comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 è abrogato.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Ai fini della prevenzione e della riduzione del contagio da Covid-19, nel corso del procedimento elettorale relativo alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale nell'anno 2020 il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati, indicato al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004, è ridotto ad un quarto.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Proposta di legge n. 246

Art. 1

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti alla provincia di Pesaro Urbino, alla provincia di Ancona, alla provincia di Macerata, e all'insieme delle province di Fermo e Ascoli piceno.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“6. In ogni lista, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati presentati, con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“6. L'elettore esprime il proprio voto per una delle liste tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome dei candidati prescelti compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.”.

Art. 4

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le parole “circoscrizioni provinciali” o “circoscrizione provinciale” ovunque ricorrano nella l.r. 27/2004 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “circoscrizioni elettorali” o “circoscrizione elettorale”.

2. Le parole “liste provinciali” o “lista provinciale” ovunque ricorrano nella l.r. 27/2004 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “liste” o “lista”.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione ed alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Proposta di legge n. 265**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: "di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 18 ter".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

"1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti rispettivamente al territorio delle Province di Ancona, Macerata, Pesaro e Urbino e alla somma dei territori delle Province di Ascoli Piceno e Fermo."

Art. 3

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

"6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento del numero totale dei candidati che formano la lista stessa."

Art. 4

(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 27/2004)

1. Nella rubrica dell'articolo 14 della l.r. 27/2004 le parole: "e schede per la votazione" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 27/2004 è abrogato.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. L'articolo 16 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Schede elettorali)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale,

affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

5. La scheda per l'elezione del Presidente della Giunta regionale, nell'eventuale secondo turno elettorale, reca entro un apposito rettangolo il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta, affiancato dal contrassegno del candidato stesso e, al di sotto, i contrassegni delle liste provinciali collegate. I due rettangoli sono collocati entro un più ampio rettangolo nel rispetto dell'ordine progressivo che le coalizioni avevano nel primo turno elettorale.

6. Le schede di votazione sono realizzate, rispettivamente, sulla base di quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4 e secondo il modello descritto nell'Allegato A alla presente legge e sulla base di quanto stabilito al comma 5 e secondo il modello descritto nell'Allegato B alla presente legge.”.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 27/2004, come sostituito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 16 bis (Modalità di votazione)

1. L'elettore può esprimere un voto per una delle liste provinciali e un voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, anche se non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno, rispettivamente, nel rettangolo relativo alla lista provinciale prescelta e un segno sul contrassegno o sul nome e cognome di uno dei candidati alla carica di Presidente.

2. L'elettore può, altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato o di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di

espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

3. Nel caso in cui l'elettore esprima soltanto il voto per una delle liste provinciali, senza alcun voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta, il voto s'intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente a quella lista collegato.

4. Nel caso in cui l'elettore esprima soltanto il voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, il voto s'intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.

5. Nel caso in cui l'elettore esprima soltanto uno o due voti di preferenza senza tracciare alcun segno nel rettangolo relativo alla lista provinciale, il voto s'intende validamente espresso anche a favore della lista alla quale il candidato o i candidati appartengono e, se non espresso un voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta, il voto s'intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente a quella lista collegato.

6. Nell'eventuale secondo turno elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta, l'elettore esprime il suo voto per uno dei due candidati Presidente della Giunta tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome e cognome del candidato prescelto.”.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 27/2004 le parole: “meno del cinque per cento” sono sostituite dalle seguenti: “meno dell'otto per cento” e le parole: “più del tre per cento” sono sostituite dalle seguenti: “più del cinque per cento”.

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis (Cifre elettorali circoscrizionali e regionali delle liste, delle coalizioni e dei candidati)

1. Ai fini dell'attribuzione dei trenta seggi di consigliere regionale indicati all'articolo 4, comma 2, si intende per:

a) cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale, quella data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

- b) cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale, quella data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, quella data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti validi espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
- d) cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, quella data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- e) cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, quella data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi della lettera a);
- f) cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, quella data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi della lettera c);
- g) cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, quella data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nelle singole circoscrizioni.”.

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 ter (Elezione del Presidente della Giunta regionale)

1. È eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che raggiunge una cifra elettorale individuale regionale pari o superiore al 35% della somma delle cifre elettorali individuali regionali riportate dai candidati alla carica di Presidente.

2. Qualora nessun candidato raggiunga la cifra elettorale individuale regionale indicata al comma 1 si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta che hanno ottenuto al primo turno la prima e la seconda cifra elettorale individuale regionale. In caso di parità partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, partecipa al ballottaggio il

candidato con la cifra elettorale individuale regionale più alta dopo i primi due. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste, i gruppi di liste o l'insieme dei gruppi di liste dichiarati al primo turno.

5. Dopo il secondo turno è eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto il candidato collegato con la coalizione regionale che al primo turno ha raggiunto la maggior cifra elettorale regionale. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più anziano d'età.”.

Art. 10

*(Inserimento dell'articolo 18 quater
nella l.r. 27/2004)*

1. Dopo l'articolo 18 ter della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 quater (Elezione alla carica di consigliere di candidati Presidente della Giunta regionale)

1. Il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale s'intende eletto anche alla carica di consigliere regionale.

2. Il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto, in caso di elezione del Presidente della Giunta regionale al primo turno elettorale la cifra elettorale individuale regionale più alta subito dopo il candidato eletto ovvero che, in caso di elezione del Presidente della Giunta al secondo turno elettorale non è stato eletto Presidente è, altresì, eletto consigliere regionale. A tal fine gli è riservato un seggio con le modalità indicate all'articolo 19 ter, comma 2, lettera c).”.

Art. 11

*(Inserimento dell'articolo 18 quinquies
nella l.r. 27/2004)*

1. Dopo l'articolo 18 quater della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 quinquies (Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. Alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale sono assegnati i seguenti seggi, qualora la stessa non ne abbia conseguito un numero pari o superiore con le procedure di cui all'articolo 19 ter, comma 2, lettera e):

- a) n. 18 seggi se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta ha raggiunto una cifra elettorale individuale regionale pari o superiore al 41% della somma delle cifre elettorali individuali regionali riportate dai candidati alla carica di Presidente nel primo turno di votazione nella relativa elezione, ovvero se il candidato Presidente è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale;
 - b) n. 17 seggi se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta ha raggiunto una cifra elettorale individuale regionale compresa tra il 38% e il 40% della somma delle cifre elettorali individuali regionali riportate dai candidati alla carica di Presidente nel primo turno di votazione nella relativa elezione, ovvero se il candidato Presidente è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale;
 - c) n. 16 seggi se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta ha raggiunto una cifra elettorale individuale regionale compresa tra il 35% e il 37% della somma delle cifre elettorali individuali regionali riportate dai candidati alla carica di Presidente nel primo turno di votazione nella relativa elezione, ovvero se il candidato Presidente è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.
2. Il complesso delle altre coalizioni ottiene almeno il 30% dei trenta seggi.”.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 27/2004)

1. L'articolo 19 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale dopo il primo turno elettorale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega,

ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 19 quater, comma 1.

3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera a);
- b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera b);
- c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera c);
- e) determina la cifra individuale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera d);
- f) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
- g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.”.

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 19 bis della l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 27/2004, come sostituito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 19 bis (Operazioni dell'Ufficio centrale regionale finalizzate all'elezione del Presidente)

1. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

- a) determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, sommando le cifre elettorali individuali circoscrizionali ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera e);

- b) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ha la maggiore cifra elettorale individuale regionale. Se lo stesso ha riportato la cifra indicata all'articolo 18 ter, comma 1, il Presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale tale candidato; altrimenti il Presidente dell'Ufficio centrale regionale dichiara che per l'elezione del Presidente della Giunta si procede ad un secondo turno elettorale con le modalità di cui all'articolo 18 bis.”.

Art. 14

(Inserimento dell'articolo 19 ter della l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 19 bis della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 19 ter (Operazioni dell'Ufficio centrale regionale per l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e alle liste)

1. L'attribuzione dei trenta seggi di consigliere indicati all'articolo 4, comma 2, alle coalizioni e ai gruppi di lista è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.

2. A tal fine, l'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

- a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera a);
- b) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera d);
- c) individua il seggio spettante al candidato Presidente indicato all'articolo 18 quater, comma 2. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste della coalizione allo stesso collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale;
- d) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- e) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera d), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale.

I seggi che residuano dalle operazioni indicate all'articolo 18 quater sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera e);

- f) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera a), e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

3. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

- a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 4, lettera b);
- b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

4. Dopo le operazioni di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio centrale regionale:

- a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 3, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 2, lettera f), toglie i seggi in eccedenza: i seggi ec-

cedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

- b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 2, lettera f). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 3, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 4, lettera b). Quindi il presidente dell'ufficio proclama eletti il candidato Presidente della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma dell'articolo 19, comma 3, lettera c).”.

Art. 15

(Inserimento dell'articolo 19 quater della l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 19 ter della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 19 quater (Processi verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del processo verbale, con i documenti annessi, e tutti i processi verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati

subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del processo verbale è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima seduta del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.”.

Art. 16

(Allegati A e B della l.r. 27/2004)

1. L'Allegato A della l.r. 27/2004 è sostituito dall'Allegato A a questa legge.

2. Dopo l'Allegato A della l.r. 27/2004 è aggiunto l'Allegato B inserito da questa legge.

Art. 17

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione degli eventuali voti di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

(parti interna ed esterna della scheda elettorale in formato grafico)

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
della REGIONE MARCHE**

19

.....
(data della votazione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

di
(denominazione della Provincia)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....



















PARTE I

PARTE II

PARTE III

PARTE IV

<p></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Voti di preferenza</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p></p>
<p></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Voti di preferenza</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p></p>
<p></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Voti di preferenza</p>	
<p></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Voti di preferenza</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p></p>
<p></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Voti di preferenza</p>	
<p></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Voti di preferenza</p>	

<p></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Voti di preferenza</p>	
<p></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Voti di preferenza</p>	
<p></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Voti di preferenza</p>	
<p></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Voti di preferenza</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p></p>
<p></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Voti di preferenza</p>	
<p></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Voti di preferenza</p>	

Modello della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale nel secondo turno elettorale

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in due parti uguali.

Ciascuna delle due parti contiene in un apposito rettangolo il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste ad esso collegati. Tali simboli sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

La scheda deve essere piegata verticalmente e deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

(parti interne ed esterne della scheda elettorale in formato grafico)

Esemplificazione grafica della parte esterna

The diagram shows the external part of a ballot paper, which is a light blue rectangular area. It contains three main sections:

- Top Section:** A white rectangular box with the text "ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE" and a line for "(data della votazione)".
- Middle Section:** A white rectangular box with the text "SCHEDA PER LA VOTAZIONE".
- Bottom Section:** A white rectangular box with the text "FIRMA DELLO SCRUTATORE" and a circular stamp that says "BOLLO DELLA SEZIONE".

Esemplificazione grafica della parte interna

The diagram shows the internal part of a ballot paper, divided into four parts (PARTE I, PARTE II, PARTE III, PARTE IV) by vertical lines. Each part contains a white rectangular box with the following content:

- PARTI I and II:** The text "NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE" and a circular stamp "Contrassegno Presidente candidato". Below the text are four small circular stamps: "Comitato di parità", "Candidato lista provinciale", "Candidato lista provinciale", and "Candidato lista provinciale".
- PARTI III and IV:** The text "NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE" and a circular stamp "Contrassegno Presidente candidato". Below the text are four small circular stamps: "Comitato di parità", "Candidato lista provinciale", "Candidato lista provinciale", and "Candidato lista provinciale".

Proposta di legge n. 269**Art. 1**

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, il territorio regionale è ripartito nelle seguenti 4 circoscrizioni elettorali di ambito provinciale:

- a) Ancona, corrispondente al territorio della provincia di Ancona;
- b) Ascoli Piceno – Fermo, corrispondente ai territori delle province di Ascoli Piceno e Fermo;
- c) Macerata, corrispondente al territorio della provincia di Macerata;
- d) Pesaro e Urbino, corrispondente al territorio della provincia di Pesaro e Urbino."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 le parole: " da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "da tre righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze".

2. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

"6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Nel caso in cui l'elettore dovesse esprimere due preferenze devono riguardare candidati di sesso diverso, nel caso contrario la seconda preferenza viene annullata."

Art. 3

(Sostituzione dell'allegato A della l.r. 27/2004)

1. L'Allegato A della l.r. 27/2004 è sostituito dall'Allegato A a questa legge.

Art. 4*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Allegato A**Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Giunta regionale**

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale con tre righe poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale, rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati all'interno del rettangolo centrale circoscrizionale.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

Esemplificazione grafica della parte esterna

<p style="text-align: center;">ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE della REGIONE MARCHE</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(data della votazione) CIRCASCRIZIONE ALETTORALE</p> <p>di _____ (denominazione della Provincia)</p>	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE _____</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">BOLLO DELLA SEZIONE</p> </div>

Esemplificazione grafica della parte interna

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> _____ voti di preferenza </div>	<p>nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="radio"/></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> _____ voti di preferenza </div>	<p>nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="radio"/></div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> _____ voti di preferenza </div>	<p>nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="radio"/></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> _____ voti di preferenza </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> _____ voti di preferenza </div>	<p>nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="radio"/></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> _____ voti di preferenza </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> _____ voti di preferenza </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> _____ voti di preferenza </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> _____ voti di preferenza </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> _____ voti di preferenza </div>

Proposta di legge n. 272**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: "di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 18 ter".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, la circoscrizione elettorale è unica e corrisponde al territorio della Regione Marche."

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. L'articolo 9 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Liste, gruppi di liste e coalizioni)

1. Nella circoscrizione elettorale sono presentate liste concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.

3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste presentate nella circoscrizione elettorale e contrassegnate dal medesimo simbolo.

4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

5. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore.

6. In ogni lista, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore."

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 27/2004)

1. L'articolo 10 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Presentazione delle liste di candidati)

1. Le liste dei candidati devono essere presentate ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge 108/1968 alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le liste sono presentate da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione.

3. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120. Deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 11, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta.

6. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.

7. Alla lista dei candidati sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono,

nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;
- c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
 - 2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo predetti;
 - 3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi predetti.

È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare

nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

- a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
- b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
 - 1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale;
 - 2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.”.

Art. 5

(Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 27/2004)

1. Nella rubrica dell'articolo 14 della l.r. 27/2004 le parole: e schede per la votazione” sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 27/2004 è abrogato.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. L'articolo 16 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Schede elettorali)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista regionale, affiancato da quattro righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste regionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente ed il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

5. La scheda per l'elezione del Presidente della Giunta regionale, nell'eventuale secondo turno elettorale, reca entro un apposito rettangolo il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta, affiancato dal contrassegno del candidato stesso e, al di sotto, i contrassegni delle liste regionali collegate. I due rettangoli sono collocati entro un più ampio rettangolo nel rispetto dell'ordine progressivo che le coalizioni avevano nel primo turno elettorale.

6. Le schede di votazione sono realizzate, rispettivamente, sulla base di quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4 e secondo il modello descritto nell'Allegato A alla presente legge e sulla base di quanto stabilito al comma 5 e secondo il modello descritto nell'Allegato B alla presente legge.”.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 27/2004, come sostituito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 16 bis (Modalità di votazione)

1. L'elettore può esprimere un voto per una delle liste regionali e un voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, anche se non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno, rispettivamente, nel rettangolo relativo alla lista prescelta e un segno sul contrassegno o sul nome e cognome di uno dei candidati alla carica di Presidente.

2. L'elettore può, altresì, esprimere uno o più voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato o fino a quattro candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di più preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze diverse dalla prima.

3. Nel caso in cui l'elettore esprima soltanto il voto per una delle liste regionali, senza alcun voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta, il voto s'intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente a quella lista collegato.

4. Nel caso in cui l'elettore esprima soltanto il voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, il voto s'intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.

5. Nel caso in cui l'elettore esprima soltanto il voto di preferenza senza tracciare alcun segno nel rettangolo relativo alla lista regionale, il voto s'intende validamente espresso anche a favore della lista alla quale il candidato o i candidati appartengono e, se non espresso un voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta, il voto s'intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente a quella lista collegato.

6. Nell'eventuale secondo turno elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta, l'elettore esprime il suo voto per uno dei due candidati Presidente della Giunta tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome e cognome del candidato prescelto.”.

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis (Cifre elettorali circoscrizionali e regionali delle liste, delle coalizioni e dei candidati)

1. Ai fini dell'attribuzione dei trenta seggi di consigliere regionale indicati all'articolo 4, comma 2, si intende per:

- a) cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista regionale, che coincide con la cifra elettorale regionale, quella data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) cifra individuale dei candidati di ciascuna lista regionale, quella data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, che coincide con la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, quella data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti validi espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
- d) cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, che coincide con la cifra elettorale individuale regionale, quella data dalla

somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione.”.

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 ter (Elezione del Presidente della Giunta regionale)

1. È eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che raggiunge una cifra elettorale individuale regionale pari o superiore al 50% della somma delle cifre elettorali individuali regionali riportate dai candidati alla carica di Presidente.

2. Qualora nessun candidato raggiunga la cifra elettorale individuale regionale indicata al comma 1 si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta che hanno ottenuto al primo turno la prima e la seconda cifra elettorale individuale regionale. In caso di parità partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, partecipa al ballottaggio il candidato con la cifra elettorale individuale regionale più alta dopo i primi due. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste, i gruppi di liste o l'insieme dei gruppi di liste dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

5. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

6. Dopo il secondo turno è eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto il candidato collegato con la coalizione regionale che al primo turno ha raggiunto la

maggior cifra elettorale regionale. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più anziano d'età.”.

Art. 10

*(Inserimento dell'articolo 18 quater
nella l.r. 27/2004)*

1. Dopo l'articolo 18 ter della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 quater (Elezione alla carica di consigliere di candidati Presidente della Giunta regionale)

1. Il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale s'intende eletto anche alla carica di consigliere regionale.

2. Il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto, in caso di elezione del Presidente della Giunta regionale al primo turno elettorale la cifra elettorale individuale regionale più alta subito dopo il candidato eletto ovvero che, in caso di elezione del Presidente della Giunta al secondo turno elettorale non è stato eletto Presidente è, altresì, eletto consigliere regionale. A tal fine gli è riservato un seggio con le modalità indicate all'articolo 19, comma 3.”.

Art. 11

*(Inserimento dell'articolo 18 quinquies
nella l.r. 27/2004)*

1. Dopo l'articolo 18 quater della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 quinquies (Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati

alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 19.”.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 27/2004)

1. L'articolo 19 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Operazioni dell'Ufficio centrale regionale dopo il primo turno elettorale)

1. L'Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale regionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale regionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 19 bis, comma 1.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale regionale:

- a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista regionale, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera a);
- b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista regionale, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera b);
- c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera c);

- e) determina la cifra individuale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera d);
- f) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ha la maggiore cifra elettorale individuale regionale. Se lo stesso ha riportato la cifra indicata all'articolo 18 ter, comma 1, il Presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale tale candidato; altrimenti il Presidente dell'Ufficio centrale regionale dichiara che per l'elezione del Presidente della Giunta si procede ad un secondo turno elettorale con le modalità di cui all'articolo 18 bis.

4. L'attribuzione dei trenta seggi di consigliere indicati all'articolo 4, comma 2, alle coalizioni e ai gruppi di lista è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.

5. A tal fine, l'Ufficio centrale regionale:

- a) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- b) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera a), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. I seggi che residuano dalle operazioni indicate all'articolo 18 quater sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera b);
- c) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera a), e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

7. Quindi il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama eletti il candidato Presidente della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale e i candidati di ogni lista corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera c).”.

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 19 bis della l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 19 bis (Processi verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del processo verbale è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima seduta del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.”.

Art. 14

(Allegati A e B della l.r. 27/2004)

1. L'Allegato A della l.r. 27/2004 è sostituito dall'Allegato A di questa legge.

2. Dopo l'Allegato A della l.r. 27/2004 è aggiunto l'Allegato B inserito da questa legge.

Art. 15

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Giunta regionale**

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione degli eventuali voti di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

(parti interna ed esterna della scheda elettorale in formato grafico)

Esemplificazione grafica della parte esterna

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE della REGIONE MARCHE</p> <hr/> <p>(data della votazione)</p> <p>CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE</p> <p> delle Marche _____</p> <p>(MARCHE)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;"> <p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>FIRMA DELLO SCRUTATORE _____</p> <div style="float: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; width: 30px; height: 30px; margin-left: auto;"> <p>BOLLO DELLA SEZIONE</p> </div> </div>	
--	--

Esemplificazione grafica della parte interna

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> _____ <small>BOZZA</small> </div>	<p>nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> _____ <small>BOZZA</small> </div>	<p>nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> _____ <small>BOZZA</small> </div>	<p>nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> _____ <small>BOZZA</small> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> _____ <small>BOZZA</small> </div>	<p>nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> _____ <small>BOZZA</small> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> _____ <small>BOZZA</small> </div>	<p>nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> _____ <small>BOZZA</small> </div>	

**Modello della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale
nel secondo turno elettorale**

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in due parti uguali.

Ciascuna delle due parti contiene in un apposito rettangolo il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste ad esso collegati. Tali simboli sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale.


Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

La scheda deve essere piegata verticalmente e deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

(parti interne ed esterne della scheda elettorale in formato grafico)

Esemplificazione grafica della parte esterna



Esemplificazione grafica della parte interna



Proposta di legge n. 277**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 27/2004)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è inserito il seguente:

“2 bis. L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere regionale per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore regionale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 20. Si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 21.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 27/2004 le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 2 bis”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, Pesaro e Urbino.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 27/2004)

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 27/2004 le parole: “i Comuni capoluogo di provincia della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “costituiti gli uffici centrali circoscrizionali”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 27/2004 sono aggiunte, infine, le parole: “Per la circoscrizione elettorale corrispondente alla provincia di Ancona, l'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale di Ancona, per la circoscrizione elettorale corrispondente alla provincia di Pesaro e Urbino, l'Ufficio centrale circoscrizionale

è costituito presso il tribunale di Pesaro, per la circoscrizione elettorale corrispondente alla provincia di Fermo e Macerata, l'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale di Macerata, per la circoscrizione elettorale corrispondente alla provincia di Ascoli Piceno, l'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale di Ascoli Piceno.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Le liste sono presentate:

- a) da almeno 245 e da non più di 490 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;
- b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.

Nel caso di liste rappresentative di partiti, formazioni o gruppi politici presenti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi con un proprio gruppo consiliare è sufficiente la sottoscrizione del Presidente o del Segretario del partito, formazione o gruppo politico ovvero di uno dei delegati indicati alla lettera b) del comma 9.”.

2. Il comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“7. È consentito presentare la propria candidatura al massimo in due circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 6, comma 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 27/2004)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso di candidatura presentata in collegamento con un gruppo di liste rappresentativo di partiti, formazioni o gruppi politici presenti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi con un proprio gruppo consiliare è sufficiente la sottoscrizione del Presidente o del Segretario del partito, formazione o gruppo politico ovvero di uno dei delegati indicati alla lettera b) del comma 5.”.

Art. 7

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 27/2004)

1. La lettera g) del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 27/2004 è sostituita dalla seguente:

”g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. I seggi che residuano dalle operazioni indicate sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera g);”.

2. La lettera e) del comma 4 e la lettera c) del comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 27/2004 sono abrogate.

Art. 9

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 27/2004 è abrogato.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 23/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“1. Non possono assumere la carica di Assessore regionale i soggetti che, al momento della nomina, si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla vigente normativa statale o regionale per i Consiglieri regionali.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 23/2000 è sostituito dal seguente:

“2. I Consiglieri e gli Assessori regionali in carica non possono ricoprire l'incarico di revisori dei conti o di componenti del collegio sindacale che esercita la revisione legale dei conti in enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, nei Comuni, Province e Comunità montane e nelle società a cui partecipano gli stessi enti locali.”.

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 bis della l.r. 27/2004, come modificato da questa legge, stimati nell'importo massimo di euro 177.300,00 per l'anno 2020 ed euro 354.600,00 per l'anno 2021, si provvede mediante gli stanziamenti già iscritti nella Missione 01, Programma 01, per euro 214.600,00 e riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 01, per euro 140.000,00.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario necessarie ai fini della gestione.

Proposta di legge n. 306**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“2. I trenta seggi di consigliere regionale sono attribuiti in sei circoscrizioni elettorali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d).”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, il territorio regionale è ripartito, in sei circoscrizioni elettorali, individuate in base all'allegato 0A di cui alla presente legge.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 27/2004 la parola: “provinciale” è soppressa.

Art. 5

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. Nella rubrica e nei commi dell'articolo 9 della l.r. 27/2004, le parole: “provinciali” e “provinciale” ove ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: “elettorali” ed “elettorale”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 la parola: "provinciale" è sostituita dalla parola: "elettorale".

Art. 7

(Inserimento dell'Allegato 0A nella l.r. 27/2004)

1. Prima dell'Allegato A della l.r. 27/2004 è inserito l'Allegato 0A di cui all'Allegato 1 a questa legge.

Art. 8

(Modifiche all'allegato A della l.r. 27/2004)

1. Nella descrizione dell'Allegato A della l.r. 27/2004 (Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) le parole: "provinciale" e "provinciali", ove ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "elettorali" ed "elettorale".

2. Nell'Allegato A della l.r. 27/2004, l' "Esemplificazione grafica della parte esterna" e l' "Esemplificazione grafica della parte interna" sono rispettivamente sostituite dall' "Esemplificazione grafica della parte esterna" e dall' "Esemplificazione grafica della parte interna" di cui all'Allegato 2 a questa legge.

Art. 9

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Allegato 0A

Circoscrizione elettorale Urbino – Fabriano

Acqualagna
Apecchio
Arcevia
Belforte all'Isauro
Borgo Pace
Cagli
Cantiano
Carpegna
Cerreto d'Esi
Cupramontana
Fabriano
Fermignano
Fossombrone
Frontino
Frontone
Genga
Isola del Piano
Lunano
Macerata Feltria
Mercatello sul Metauro
Mercatino Conca
Mergo
Monte Cerignone
Monte Grimano Terme
Montecalvo in Foglia
Montecopiolo
Peglio
Pergola
Petriano
Piandimeleto
Pietrarubbia
Piobbico
Rosora
Sant'Angelo in Vado
Sassocorvaro Auditore
Sassofeltrio
Sassoferrato
Serra San Quirico
Serra Sant'Abbondio
Staffolo
Sant'Ippolito
Tavoletto
Urbania
Urbino

Circoscrizione elettorale Pesaro - Fano

Cartoceto
Colli al Metauro
Fano
Fratte Rosa
Gabicce Mare

Gradara
Mombaroccio
Mondavio
Mondolfo
Monte Porzio
Monteciccardo
Montefelcino
Montelabbate
Pesaro
San Costanzo
San Lorenzo in Campo
Tavullia
Terre Roveresche
Vallefoglia

Circoscrizione elettorale Ancona – Jesi - Senigallia

Agugliano
Ancona
Barbara
Belvedere Ostrense
Camerano
Camerata Picena
Castellino
Castelfidardo
Castelleone di Suasa
Castelplanio
Chiaravalle
Corinaldo
Falconara Marittima
Filottrano
Jesi
Loreto
Maiolati Spontini
Monsano
Montecarotto
Montemarciano
Monte Roberto
Monte San Vito
Morro d'Alba
Numana
Offagna
Osimo
Ostra
Ostra Vetere
Poggio San Marcello
Polverigi
San Marcello
San Paolo di Jesi
Santa Maria Nuova
Senigallia
Serra de' Conti
Sirolo
Trecastelli

Circoscrizione Ascoli Piceno – Camerino – San Severino Marche

Acquasanta Terme
Amandola
Apiro
Appignano del Tronto

Arquata del Tronto
Ascoli Piceno
Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Castignano
Cessapalombo
Cingoli
Colmurano
Comunanza
Esanatoglia
Fiastra
Fiuminata
Force
Gagliole
Gualdo
Loro Piceno
Matelica
Monte Cavallo
Monte San Martino
Montedinove
Montefalcone Appennino
Montefortino
Montegallo
Montelparo
Montemonaco
Muccia
Palmiano
Penna San Giovanni
Pieve Torina
Pioraco
Poggio San Vicino
Ripe San Ginesio
Roccafluvione
Rotella
San Ginesio
San Severino Marche
Santa Vittoria in Matenano
Sant'Angelo in Pontano
Sarnano
Sefro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Ussita
Valfornace
Venarotta
Visso

Circoscrizione Macerata - Civitanova

Appignano
Civitanova Marche
Corridonia
Macerata
Mogliano
Monte San Giusto
Montecassiano

Montecosaro
Montefano
Montelupone
Morrovalle
Petriolo
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati
Urbisaglia
Tolentino
Treia

Circoscrizione Fermo – San Benedetto del Tronto

Acquaviva Picena
Altidona
Belmonte Piceno
Campofilone
Carassai
Castel di Lama
Castorano
Colli del Tronto
Cossignano
Cupra Marittima
Falerone
Fermo
Folignano
Francavilla d'Ete
Grottammare
Grottazzolina
Lapedona
Magliano di Tenna
Maltignano
Massa Fermana
Massignano
Monsampietro Morico
Monsampolo del Tronto
Montalto delle Marche
Montappone
Monte Giberto
Monte Rinaldo
Monte San Pietrangeli
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado
Montefiore dell'Aso
Montegiorgio
Montegranaro
Monteleone di Fermo
Monteprandone
Monterubbiano
Montottone
Moresco
Offida
Ortezzano
Pedaso
Petritoli
Ponzano di Fermo
Porto San Giorgio
Porto Sant'Elpidio

Rapagnano
Ripatransone
San Benedetto del Tronto
Sant'Elpidio a Mare
Servigliano
Smerillo
Spinetoli
Torre San Patrizio

Esemplificazione grafica della parte esterna

<p style="text-align: center;">ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE della REGIONE MARCHE</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(data della votazione)</p> <p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE</p> <p>di _____ (MARCHE)</p>	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE _____</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">BOLLO DELLA SEZIONE</p> </div>

Esemplificazione grafica della parte interna

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="flex-grow: 1;"> <hr/><hr/><hr/><hr/> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">voto di preferenza</p> </div> </div> </div>	<p>nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="flex-grow: 1;"> <hr/><hr/><hr/><hr/> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">voto di preferenza</p> </div> </div> </div>	<p>nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 20px;"></div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="flex-grow: 1;"> <hr/><hr/><hr/><hr/> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">voto di preferenza</p> </div> </div> </div>	<p>nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="flex-grow: 1;"> <hr/><hr/><hr/><hr/> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">voto di preferenza</p> </div> </div> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="flex-grow: 1;"> <hr/><hr/><hr/><hr/> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">voto di preferenza</p> </div> </div> </div>	<p>nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="flex-grow: 1;"> <hr/><hr/><hr/><hr/> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">voto di preferenza</p> </div> </div> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="flex-grow: 1;"> <hr/><hr/><hr/><hr/> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">voto di preferenza</p> </div> </div> </div>	<p>nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="flex-grow: 1;"> <hr/><hr/><hr/><hr/> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">voto di preferenza</p> </div> </div> </div>	

Proposta di legge n. 367

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è inserito il seguente:

“Art. 18 bis (Elezione del Presidente della Giunta regionale)

1. È eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che raggiunge una cifra elettorale individuale regionale pari o superiore al 50 per cento della somma delle cifre elettorali individuali regionali riportate dai candidati alla carica di Presidente.

2. Qualora nessun candidato raggiunga la cifra elettorale individuale regionale indicata al comma 1 si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta che hanno ottenuto al primo turno la prima e la seconda cifra elettorale individuale regionale.

3. In caso di parità partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, partecipa al ballottaggio il candidato con la cifra elettorale individuale regionale più alta dopo i primi due. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste, i gruppi di liste o l'insieme dei gruppi di liste dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

5. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

6. Dopo il secondo turno è eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto il candidato collegato con la coalizione regionale che al primo turno ha raggiunto la

maggior cifra elettorale regionale. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più anziano d'età.”.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 ter (Elezione alla carica di consigliere di candidati Presidente della Giunta regionale)

1. Il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale s'intende eletto anche alla carica di consigliere regionale. Il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto, in caso di elezione del Presidente della Giunta regionale al primo turno elettorale la cifra elettorale individuale regionale più alta subito dopo il candidato eletto ovvero che, in caso di elezione del Presidente della Giunta al secondo turno elettorale non è stato eletto Presidente è, altresì, eletto consigliere regionale. A tal fine gli è riservato un seggio con le modalità indicate all'articolo 19, comma 3.”.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 18 quater nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 18 ter della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 quater (Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 19.”.

Art. 4

(Aggiunta dell'Allegato B alla l.r. 27/2004)

1. Dopo l'Allegato A della l.r. 27/2004 è aggiunto l'Allegato B di cui a questa legge.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Modello della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale nel secondo turno elettorale

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in due parti uguali.

Ciascuna delle due parti contiene in un apposito rettangolo il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste ad esso collegati. Tali simboli sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

La scheda deve essere piegata verticalmente e deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

(parti interne ed esterne della scheda elettorale in formato grafico)

Esemplificazione grafica della parte esterna

ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLE MARCHE

(data della votazione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO
DELLA
SEZIONE

Esemplificazione grafica della parte interna

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> <p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 80%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <p>Contrassegno Lista provinciale</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <p>Contrassegno Lista provinciale</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <p>Contrassegno Lista provinciale</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <p>Contrassegno Lista provinciale</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; text-align: center; margin-left: auto;"> <p>Contrassegno Presidente candidato</p> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> <p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 80%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <p>Contrassegno Lista provinciale</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <p>Contrassegno Lista provinciale</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <p>Contrassegno Lista provinciale</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <p>Contrassegno Lista provinciale</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; text-align: center; margin-left: auto;"> <p>Contrassegno Presidente candidato</p> </div> </div> </div>		